Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Giuliano Bartolomei
Alessandra Marcozzi

COME FINANZIARE UNA START-UP INNOVATIVA

Guida pratica per l'accesso ad agevolazioni e contributi europei, nazionali e regionali per start-up innovative, incubatori certificati e Pmi innovative

Aggiornato con la Legge 33/2015 di conversione del D.L. 3/2015 "Investment Compact"

EPC EDITORE

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Giuliano Bartolomei - Alessandra Marcozzi

Come finanziare una start-up innovativa

Guida pratica per l'accesso ad agevolazioni e contributi europei, nazionali e regionali per start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative

EPC EDITORE

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

COME FINANZIARE UNA START-UP INNOVATIVA

ISBN: 978-88-6310-653-4

Copyright © 2015 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico - Via dell'Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma
www.epc.it
Servizio clienti: 06 33245277 - Fax 06 3313212
Redazione: Tel. 06 33245264/205

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso dell'informazione ivi contenuta.

Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone di accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiornamenti di questo volume.

Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:
http://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Come-finanziare-una-start-up-innovativa/2193

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

PREMESSA 9

LEGENDA SIGLE ED ACRONIMI UTILIZZATI 11

capitolo 1

ORIGINI E DEFINIZIONI 13

1.1. Origini e definizione 13
1.2. Requisiti obbligatori della start-up 16
1.3. I requisiti alternativi 23
1.4. Le start-up innovative ad alto valore tecnologico in ambito energetico 47
1.5. Le start-up innovative a vocazione sociale 49
1.6. Gli incubatori certificati di start-up innovative 55
1.7. Le start-up innovative in ambito turistico 62
1.8. La piccola e media impresa innovativa 66
1.9. Appendice - SRL Semplificata 83

capitolo 2

L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 87

2.1. Modalità operative di iscrizione nel registro delle imprese 87
2.2. L'autocertificazione dei requisiti nella fase di iscrizione 92
2.3. Adempimenti specifici delle start-up innovative a vocazione sociale 99
2.4. Gli adempimenti successivi all'iscrizione 101
2.5. Adempimenti periodici delle start-up innovative e degli incubatori certificati 103

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

2.6. Adempimenti periodici delle PMI innovative 105
2.7. Perdita dei requisiti 106

capitolo 3
LE AGEVOLAZIONI 109
3.1. Le principali agevolazioni 109
3.2. L'attività di informazione e monitoraggio del MiSE 118
3.3. Le deroghe al diritto societario 118
3.4. La composizione e gestione della crisi di impresa 121
3.5. L'esclusione dalla disciplina delle "società di comodo" 123
3.6. Le agevolazioni per l'internazionalizzazione 124
3.7. I contamination lab 125

capitolo 4
LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 129
4.1. Il fondo nazionale di Garanzia per le PMI 129
4.2. Le procedure agevolate per le start-up innovative e gli incubatori certificati 137
4.3. Le procedure agevolate per le start-up innovative ed incubatori certificati - estratto delle disposizioni operative Medio Credito Centrale 152
4.4. Il crowdfunding 155
4.5. Le piattaforme di crowdfunding 158
4.6. Regime alternativo di circolazione delle quote di Start-up innovative e PMI innovative in forma di SRL 164
4.7. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 167

capitolo 5
LE AGEVOLAZIONI RELATIVE A CONTRATTI DI LAVORO ED ASSUNZIONI 171
5.1. Agevolazioni nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato 171

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

5.2. Facoltà di remunerazione variabile dei dipendenti 173
5.3. Remunerazione del lavoro attraverso strumenti di partecipazione al capitale 174
5.4. Assegnazione di strumenti finanziari e reddito di lavoro 175
5.5. Emissione di strumenti finanziari a fronte di apporti di opere o servizi 182
5.6. Accesso prioritario al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato 183
5.7. Start-up innovative e jobs act 193
5.8. "Italia start-up visa": il visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo 195
5.9. "Italia start-up hub": permessi di soggiorno a chi crea imprese innovative in Italia 199
5.10. Agevolazioni Italia Lavoro per assunzione di giovane e qualificato personale di ricerca 203

capitolo 6
LE ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI 209
6.1. Detrazione Irpef e deduzione Ires per soggetti investitori 209
6.2. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 224
6.3. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo 232
6.4. Esenzione da imposta di bollo, di segreteria camerali 237
6.5. Disciplina delle società di comodo 239
6.6. Rimborsi e compensazioni iva facilitati 240
6.7. Patent box 241
6.8. Aiuto alla crescita economica (ACE) 243

capitolo 7
FINANZIAMENTI EUROPEI 249
7.1. L'UE per il sostegno alla nascita delle imprese 249

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

7.2. Horizon 2020 – Sme Instrument 253
7.3. COSME - Programma per la competitività delle imprese e delle PMI 268
7.4. Erasmus per Giovani Imprenditori 273

capitolo 8
I FINANZIAMENTI NAZIONALI 277
8.1. Il fondo Smart&Start gestito da Invitalia 277
8.2. Contributi per reti di imprese innovative 286
8.3. Appendice al Capitolo 8 290

capitolo 9.
LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE REGIONALI 303
9.1. L'Accordo di Partenariato nazionale 303
9.2. Stato di approvazione dei POR FESR 308
9.3. POR Marche FESR 2014-20 309
9.4. POR Emilia Romagna FESR 2014-20 314
9.5. POR Lazio FESR 2014-20 315
9.6. POR Abruzzo FESR 2014-20 319
9.7. POR Veneto FESR 2014-20 327
9.8. POR Toscana FESR 2014-20 339
9.9. POR Basilicata FESR 2014-20 341
9.10. POR Lombardia FESR 2014-20 344
9.11. POR Sardegna FESR 2014-20 347
9.12. POR Piemonte FESR 2014-20 349
9.13. POR Umbria FESR 2014-20 353
9.14. POR Molise FESR 2014-20 356
9.15. POR Valle d'Aosta FESR 2014-20 358
9.16. POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-20 361
9.17. POR Campania FESR 2014-20 364

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

9.18. POR Puglia FESR 2014-20 366
9.19. POR Sicilia FESR 2014-20 369
9.20. POR Calabria FESR 2014-20 371
9.21. POR Provincia Autonoma di Bolzano FESR 2014-20 377
9.22. POR Provincia Autonoma di Trento FESR 2014-20 379
9.23. POR Liguria FESR 2014-20 381

capitolo 10
I REGIMI DI AIUTO 383
10.1. Regolamento di esenzione 383
10.2. Regolamento de minimis n. 1407/2013 392
10.3. Regolamento de minimis n. 717/2014 395

capitolo 11.
LE OPPORTUNITÀ DALLE REGIONI:
I BANDI PER LE START-UP INNOVATIVE 399
11.1. Risorse della programmazione 2007-2013 399
11.2. Regione Marche: FSC Marche - Fondo Sviluppo e Coesione 399
11.3. Regione Emilia Romagna: Fondo StartER 402
11.4. Regione Lazio: Fondo per prestiti partecipativi 403
11.5. Regione Abruzzo: START-UP, START-HOPE 405
11.6. Regione Toscana 408
11.7. Regione Lombardia: Frim start-up e re-start 413
11.8. Regione Piemonte: L.R. 34/08 - Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese 417
11.9. Regione Campania: Fondo “microcredito piccoli comuni campani-FSE” 418

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

APPENDICE 421
SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO 427
Scadenzario bandi attivi 429

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

PREMESSA

La **"Start-up innovativa"** è stata introdotta nell'ordinamento italiano dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 sulla base del **Rapporto "Restart Italia"**, redatto nel settembre 2012 dalla Task Force istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico, allo scopo di rendere l'Italia un Paese favorevole alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative e costituisce ad oggi uno strumento efficace per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nel nostro Paese attraverso lo sviluppo dell'innovazione.

A fianco della "Start-up innovativa" si sono recentemente affiancate altre due tipologie:

1) la **"start-up turismo"** introdotta dall'art. 11-bis della L. n. 106/2014 (c.d. "Decreto Cultura e Turismo - Art bonus") con effetto dal 1° gennaio 2015;

2) la **"piccola e media impresa innovativa (PMI innovativa)"** introdotta dall'art. 4 del Decreto-Legge 24/01/2015, n. 3 (c.d. "Decreto Investment Compact").

Il presente testo vuole costituire una guida di riferimento per imprenditori e professionisti sulle modalità di accesso allo status di "start-up innovativa" (anche a vocazione sociale, ambientale o turistica), e di "PMI Innovativa" ed alle numerose agevolazioni ed opportunità a livello fiscale, creditizio, giuslavoristico, contributivo e finanziario ad esse riservate.

Le imprese e start-up innovative sono soggetti privilegiati nell'acces-

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

so ad agevolazioni anche nell'ambito dei nuovi fondi europei 2014-20, in particolare nei programmi operativi a valere sul FESR.

Sono pertanto passati in rassegna tutti gli strumenti agevolativi esistenti per le start-up innovative e le PMI innovative con particolare approfondimento relativo alle agevolazioni finanziarie esistenti a livello comunitario, nazionale e nelle singole regioni e province autonome italiane.

Il testo è aggiornato con tutta la normativa e prassi pubblicata sino all'approvazione e conversione in legge del D.L. n. 3/2015 ("Investment Compact") approvato in via definitiva il 24 marzo 2015.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

capitolo 1.
ORIGINI E DEFINIZIONI

1.1. Origini e definizione

Fonti

- D.L. 18/10/2012 n. 179 (G.U. n. 245 del 19/10/2012 - S.O. n. 194) convertito in L. 17/12/2012, n. 221 (G.U. 18/12/2012, n. 294 - S.O. n. 208); artt. 25, 29 e 31.
- D.L. 28/06/2013 n. 76 (G.U. n. 150 28/6/2013) convertito in L. 09/08/2013, n. 99 (G.U. 22/08/2013, n. 196).
- D.M. 23/10/2013 - D.M. 30/01/2014.
- Circolare Agenzia Entrate 11/06/2014, n. 16/E - Risoluzione Agenzia Entrate 14/10/2014, n. 87/E.
- Circolare Mise 29/08/2014, n. 3672/C.
- Pareri Mise n. 147538, 147534, 147532, 169135.
- D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in L. 24 marzo 2015 n. 33, "*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*" (c.d. "Investment Compact"), G.U. n. 19 del 24/1/2015, articolo 4, commi 10-bis, 11, 11-bis, 11-ter e 11-quater, aggiunti in sede di conversione.

Il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (Crescita 2.0) introduce per la prima volta nell'ordinamento del nostro Paese la definizione di **"start-up innovativa"**, stabilendo contestualmente delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni che toccano tutte le fasi del ciclo di vita di una start-up, dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura e "**volte a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative**".

Con tale normativa l'Italia ha risposto alle raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea che individuano nelle start-up una leva di crescita e di creazione di occupazione, nonché alle indicazioni del Programma Nazionale di Riforma (PNR) che definisce annualmente gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla **Strategia "Europa 2020"**.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Fig. 1.1

Le misure in esame mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, l'aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all'innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese oltre a una più massiccia attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.

Accogliendo idee e suggerimenti formulati nel **Rapporto Restart Italia!**, elaborato in 100 giorni da una task force di 12 esperti istituita nell'aprile del 2012 dal Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera ed emersi dalla consultazione con i principali attori del sistema imprenditoriale nazionale, il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la **"start-up innovativa".**

Ed a favore di questa tipologia di impresa è stato predisposto, senza distinzioni settoriali o limiti legati all'età dell'imprenditore, un vasto corpus normativo che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dalla fase di lancio a quelle di crescita, sviluppo e maturazione. Tutto ciò perché l'obiettivo ultimo del provvedimento è **la promozione dell'innovazione tecnologica in**

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

ogni ramo economico. Le "Start-up innovative" sono tali e godono dei benefici previsti solo qualora risultano iscritte nella **sezione speciale del Registro delle imprese**.

I requisiti di base tutti obbligatori per acquisire lo **status di start-up innovativa** sono i seguenti:

1) **forma giuridica:** la società deve essere costituita in forma di società di capitali di diritto italiano (Società a Responsabilità Limitata, Società per Azioni, Società in Accomandita Per Azioni), comprese le società cooperative. Possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463-bis del Codice Civile;

2) **data di costituzione**: al momento della domanda di iscrizione la società non deve essere costituita (e svolgere attività d'impresa) da più di 60 mesi [1];

3) **modalità di costituzione**: l'impresa non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

4) **oggetto sociale**: l'impresa deve avere ad oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

5) **sede degli affari:** la società deve avere la sede produttiva o filiale in Italia anche se residente in altro Stato dell'Unione Europea o Stato SEE;

6) **dimensione**: a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

7) **divieto di distribuzione di utili**: l'impresa non deve distribuire, né deve aver distribuito, utili (a far data dalla costituzione e per tutta la durata di applicazione del regime agevolato);

1. In fase di conversione del D.L. 3/2015 il Parlamento ha ampliato il requisito relativo alla costituzione della start-up innovativa sino a 60 mesi dalla costituzione.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

8) **quotazione azioni**: la società **non** deve avere azioni o quote negoziate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterale di negoziazione.

A questi requisiti obbligatori si aggiungono poi i seguenti requisiti alternativi (dei quali **ne deve sussistere almeno uno):**

a) **spese Ricerca e Sviluppo:** nel bilancio preventivo (nel caso siano di nuova costituzione) o consuntivo dell'impresa le spese per ricerca e sviluppo debbono essere in misura pari o superiore al 15% del maggiore valore fra costi annui e valore totale della produzione;

b) **personale qualificato:** l'impresa deve impiegare come "dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo" personale qualificato, in percentuale uguale o superiore a determinate percentuali della "forza lavoro complessiva": almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 in possesso di laurea magistrale;

c) **titolarità brevetti/diritti**: l'impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

1.2. Requisiti obbligatori della Start-up

La forma giuridica

La start-up innovativa può essere costituita in una delle seguenti forme giuridiche:

- SRL, **Società a Responsabilità Limitata,**
- SRLS, **Società a Responsabilità Limitata Semplificata,**
- SC, **Società Cooperativa,**
- SPA, **Società per Azioni,**
- SAPA, **Società in Accomandita per Azioni,**
- SE, **Societas Europaea** di cui al regolamento comunitario costituita in base al Regolamento (CE) 2157/2001,

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

- SCE, **Società Cooperativa Europea** disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1435/2003,
- altre forme di società di capitali o cooperative previste dagli ordinamenti giuridici dei Paesi UE e SEE.

Inoltre la start-up innovativa può assumere, sempre in una delle forme suddette, anche la veste di **Società Consortile** e la Srl ed Spa può anche essere **unipersonale (a socio unico)**. Durante il suo breve periodo di "vita" era anche ammessa la forma di Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto (SRLCR) introdotta dall'art. 44, co. 1, 2, 3 e 4, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (insieme alla Srl semplificata), ma poi abrogata dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge dall'art. art. 1, co. 1, della L. 9 agosto 2013, n. 99. A tal proposito riportiamo in appendice al presente capitolo un approfondimento sulla **Società a Responsabilità Limitata Semplificata** che gode di ulteriori agevolazioni nel caso di start-up settore turismo, costituite da giovani under 40.

Infine si fa presente che la norma originaria (D.L. 179/2012) prevedeva che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci fossero detenute da persone fisiche. Tale requisito è stato successivamente eliminato dal comma. 16, lett. a), Art. 9 del D.L. 28/06/2013 n. 76.

Data di costituzione e periodo temporale di applicazione della normativa in favore delle start-up innovative

L'orizzonte temporale per l'applicazione della disciplina delle start-up innovative è di **4 anni (48 mesi) (5 anni e 60 mesi**, dopo l'approvazione delle modifiche introdotte in fase di conversione del D.L. 3/2015) decorrenti dalla data di costituzione, termine ritenuto "congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa", anche secondo le indicazioni del rapporto Restart Italia.

Ai sensi dell'art. 31 **l'applicazione della disciplina speciale riservata alle start-up innovative** cessa in caso di perdita dei requisiti nonché, in ogni caso, **quattro anni** (**5 anni** dopo modifiche del D.L. 3/2015) **dalla data di costituzione**.

Sono considerate start-up innovative anche le società già costituite

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

alla data del **19/12/2012** se, entro il 17/02/2013, hanno depositato presso il Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti.

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti previsti dalla stessa, possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle imprese e accedere ai benefici previsti per le start-up innovative per un periodo di 4 anni, se la società è stata costituita entro i 2 anni precedenti, di 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti, e di 2 anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti (Nota MISE n. 0103425 del 30/05/2014).

Pertanto in questo caso la durata dello status agevolato di "Start-up innovativa è stabilita come segue:

- Fino al 18/12/2016, start-up costituita dal 20/10/2010 al 18/12/2012.
- Fino al 18/12/2015, start-up costituita dal 20/10/2009 al 19/10/2010.
- Fino al 18/12/2014, start-up costituita dal 20/10/2008 al 19/10/2009.

Il Ministero ha anche chiarito che nel caso di società costituita con atto anteriore all'entrata in vigore della norma, ma rimasta inattiva, comunque rileva esclusivamente la data di costituzione (Parere n. 145186 del 12/08/2014).

Modalità di costituzione

L'art. 25, comma 2, lettera g) prevede che la start-up non deve essere costituita per effetto di un'**operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.**

La trasformazione, a differenza di fusione, scissione e cessione o conferimento di azienda, **non rientra tra i casi ostativi all'applicazione della normativa sulle start-up** [2].

2. Nota MISE n. 164029 del 08/10/2013. Con questa nota il MISE ha ammesso come start-up innovativa una srl costituitasi mediante conferimento di impresa individuale, in considerazione del fatto che la L. 221/92 non esclude la procedura della trasformazione e che il nostro ordinamento legislativo non prevede altra possibilità per trasformare un'impresa individuale in una società se non la cessione/conferimento dell'impresa alla società neo costituita. Vie-

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

L'Agenzia delle Entrate fa altresì notare che "sulla base della ratio sottesa al requisito in esame, che operazioni di aggregazione aziendale poste in essere da parte delle start-up innovative nelle fasi immediatamente successive alla loro costituzione, che sarebbero state ostative all'accesso al regime, possono essere valutate dall'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, al fine di scongiurare comportamenti diretti ad aggirare il divieto sopra richiamato".

In fase di conversione del D.L. 3/2015 ("Investment Compact", art. 10-bis) il Parlamento ha introdotto semplificazioni relative alla forma dell'atto costitutivo delle start-up innovative e degli incubatori certificati.

La nuova norma prevede che l'atto costitutivo e le successive modificazioni possano essere redatti alternativamente:

- **per atto pubblico**

ovvero

- **per atto sottoscritto con firma digitale (art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) secondo il modello standard uniforme da adottare con Decreto dal MiSE e trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese.**

Oggetto sociale

Relativamente all'**oggetto dell'attività** (art. 25, comma 2, lettera f), va chiarito che la mera commercializzazione di prodotti innovativi non è sufficiente al rispetto del requisito. È escluso che la circostanza che un imprenditore effettui attività di vendita di prodotti ad alto livello tecnologico acquistati da terzi possa condurre al conferimento dello status di start-up innovativa.

Esempio: una società opera nella commercializzazione tramite inter-

tare l'iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese al soggetto in questione (tra l'altro, titolare di una privativa industriale che rappresenta uno dei tre "ulteriori requisiti" indicati dal D.L. 179/2012 per accedere allo status di start-up innovativa) sarebbe una discriminazione" a parere del Ministero.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

net di stampanti 3D prodotte da altre imprese, il fatto che l'impresa abbia ad oggetto unicamente la commercializzazione di tali prodotti, e non anche lo sviluppo e la produzione, preclude che essa possa essere assimilata tra le start-up innovative.

Su cosa si deve intendere specificamente per "prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico" non ci sono indicazioni di dettaglio nella norma o nella relazione illustrativa, né nella prassi dell'Amministrazione finanziaria.

Secondo l'orientamento Assonime (Circolare n. 11 del 06/05/2013, par. 1.F): "tendenzialmente ogni campo dell'attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica. Non è ammissibile quindi una limitazione a priori dei campi di attività in cui l'impresa start-up innovativa può operare, ivi compresi quelli tecnologicamente maturi. (…) La locuzione dovrebbe essere intesa in senso ampio, come riferita a ogni attività economica da cui possa discendere l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché a nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli".

Vengono invece dalla normativa della L. 221 espressamente riconosciute come innovative le start-up:

1) **"a vocazione sociale"**, operanti in via esclusiva nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 (assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale, etc.) (art. 25, comma 4);
2) **"che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico"** (art. 29, comma 7), puntualmente identificate nell'allegato al D.M. 30/01/2014, che fa riferimento a taluni codici di attività ATECO 2007 di cui ai n. 27, 28 e 29 (tra i quali: fabbricazione di "fili e cavi elettrici ed elettronici", "di attrezzature per cablaggio", di "pompe e compressori", di "rubinetti e valvole").

Si tenga presente che il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, art. 11-bis, comma 1) ha disposto che "In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche" (vedi paragrafo 1.7).

Sede degli affari

Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L. 179/2012 la start-up innovativa deve avere in Italia la **sede principale dei suoi affari ed interessi,** ovverosia "residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2014 precisa che si considerano start-up innovative anche le società non residenti in Italia a condizione che:

a) siano in possesso dei medesimi requisiti di quelle residenti;

b) siano residenti in uno dei 28 Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti al SEE;

c) esercitino in Italia una attività di impresa mediante una **stabile organizzazione.**

Ricordiamo che i Paesi membri dell'Unione Europea (UE28) sono Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. I Paesi Membri dello Spazio Economico Europeo (See) sono invece i seguenti 3: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Il D.L. 3/2015 al comma 11 (lettera b), integra l'articolo 25, comma 2, lettera c) del D.L. n. 179 del 2012) e stabilisce più semplicemente che, per usufruire del regime delle start-up innovative, una società deve essere, in alternativa: **a) residente in Italia ai sensi dell'articolo 73**

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

TUIR; b) residente in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.

Dimensione

A partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato (entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) non deve essere superiore a 5 milioni di euro. Il requisito dimensionale deve permanere per tutto il periodo nel quale la società gode delle agevolazioni (5 anni).

Divieto di distribuzione di utili

A far data dalla sua costituzione e per tutta la durata di applicazione del regime agevolato la start-up innovativa non deve aver distribuito né può farlo per tutto il periodo agevolato. Gli eventuali utili debbono essere accantonati in bilancio per patrimonializzare l'azienda e per effettuare investimenti finalizzati alla crescita della start-up.

Nel caso delle start-up innovative a Vocazione Sociale questo vincolo, limitato temporalmente al periodo di durata delle agevolazioni (5 anni), entra potenzialmente in conflitto con la normativa in materia di impresa sociale (art. 3 del D.Lgs. 155/2006), che prevede invece il divieto assoluto di distribuzione degli utili e precisa che:

1) L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2) A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Quotazione azioni

Le azioni o quote rappresentative del capitale sociale della società non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

sistema multilaterale di negoziazione per tutta la durata del regime agevolato (48 mesi). Questo vincolo vale soprattutto per Spa, Cooperative e Società Europea.

1.3. I requisiti alternativi

Relativamente al **requisito della % di spese in ricerca e sviluppo** sostenute dall'impresa uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra la voce A "Valore della produzione" e B "Costi di produzione" dello Schema di Conto economico civilistico di cui all'art. 2425 c.c., come rinvenibili nell'ultimo bilancio di esercizio della società, l'impresa di nuova costituzione o che non ha ancora depositato il primo bilancio può comprovare tale requisito attraverso una dichiarazione con la quale il legale rappresentante:

- presenti una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che l'impresa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza);
- si impegni a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per spese in attività di ricerca e sviluppo effettivamente sostenute, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del criterio del 15%.

Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili.

Ai fini del calcolo della % di cui sopra, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili (Documento OIC 24), sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

In riferimento al **requisito legato ai titoli posseduti da dipendenti**

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

o collaboratori, la lettera h) del comma 2, de citato articolo 25, richiede che il personale impiegato risulti composto:

a) in % pari o superiore ad 1/3 della forza lavoro, da lavoratori in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera;

b) oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

c) ovvero in % pari o superiore a 2/3 della forza lavoro, da lavoratori in possesso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Ministero dell'Istruzione 22 ottobre 2004, n. 270.

La condizione alternativa di cui al punto c) non era inizialmente prevista ed è stata introdotta dall'art. 9 comma 16 del D.L. 76/2013): possibilità di inserire personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 in percentuale corrispondente ai 2/3 della forza lavoro complessiva, in luogo del terzo stabilito per i primi due casi.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87/E del 14/10/2014 chiarisce che, in linea generale, qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante per la verifica della sussistenza del requisito "alternativo" in esame.

La risoluzione richiama un precedente parere fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico (Parere n. 147538 del 22/08/2014) sottolineando che la norma consente che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque "a qualunque titolo" e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio-amministratore.

Qualora invece i soci avessero l'amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del suddetto rapporto, atteso che la condizione relativa all'impiego nella società non risulterebbe verificata.

L'Agenzia ritiene che gli stagisti possono essere considerati forza

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni, titolari di partita Iva, non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.

Infine, la risoluzione sottolinea come ai fini della verifica delle suddette percentuali **il calcolo debba essere necessariamente eseguito "per teste"**.

Relativamente al **terzo requisito alternativo della titolarità di brevetti e/o privative** va precisato che l'impresa deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa (quest'ultima estensione è stata introdotta successivamente dall'art. 9 comma 16 del D.L. 76/2013).

In particolare tale software deve essere registrato presso la SIAE.

a) Nel caso in cui la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell' "essere depositaria", ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese (Parere MiSE n. 147532 del 22/08/2014).

RIEPILOGO DEI REQUISITI DELL'IMPRESA PER POTERSI QUALIFICARE COME START-UP INNOVATIVA

Tab. 1.1

Start-up innovative: requisiti cumulativi (devono essere tutti soddisfatti)	
Forma giuridica	La start-up deve essere costituita in forma di società di capitali, anche cooperativa.
Data di costituzione	La start-up deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 4 anni (5 anni).

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Start-up innovative: requisiti cumulativi (devono essere tutti soddisfatti)	
Modalità di costituzione	a) deve essere costituita per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale secondo il modello standard tipizzato dal MiSE e trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese. b) non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d'azienda. Non preclude il riconoscimento della qualifica di start-up innovativa l'operazione di trasformazione.
Oggetto sociale	La start-up deve avere quale oggetto sociale: a) esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; oppure b) esclusivo: la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
Sede degli affari	La start-up deve essere residente in Italia o in uno dei Paesi UE o SEE, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
Valore della produzione netta	La start-up a partire dal secondo anno di attività, deve conseguire un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro.
Distribuzione utili	La start-up non deve distribuire o aver distribuito utili.
Quotazione	La start-up non deve avere azioni o quote negoziate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterale di negoziazione.

Oltre ai requisiti cumulativi, l'impresa deve possedere almeno uno tra i "requisiti alternativi", riportati nella Tab. 1.2, che identificano il carattere "innovativo" dell'attività.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Tab. 1.2

Start-up innovative: requisiti alternativi (deve essere soddisfatto almeno un requisito)	
Spese R&S	La start-up deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione della start-up. Sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili, mentre, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, vi rientrano: • le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (es. sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan); • le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; • i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; • le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.
Personale qualificato	La start-up deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato: • deve impiegare in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; • oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.
Titolarità brevetti/diritti	La start-up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano, direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

capitolo 3

LE AGEVOLAZIONI

3.1. Le principali agevolazioni

Fonti

- D.L. 18/10/2012 n. 179 (G.U. n. 245 del 19/10/2012 - S.O. n. 194), convertito in L. 17/12/2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) artt. 26-31.
- D.L. 28/06/2013 n. 76 (G.U. n. 150 28/6/2013) convertito in L. 09/08/2013, n. 99 (G.U. 22/08/2013, n. 196).
- D.M. 23/10/2013 - D.M. 30/01/2014.
- Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di start-up innovative e incubatori certificati, MISE, 24 marzo 2014.
- D.L. 24/01/2015, n. 3 convertito in L. 24/03/2015 n. 33, "*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*" (c.d. "Investment Compact"), G.U. n. 19 del 24/1/2015, art. 4 (rubricato "PMI Innovative"); art. 4, c. 9, 9-bis e 10.

Le principali agevolazioni previste dal legislatore per le "start-up innovative" (e gli "incubatori certificati" ove espressamente previsto) sono le seguenti:

1) **Esonero da diritti camerali e imposte di bollo** (art. 26): start-up innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché l'imposta di bollo per qualsiasi adempimento

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

da effettuare presso il Registro delle imprese.

2) **Gestione societaria flessibile** (art. 26): l'atto costitutivo delle start-up innovative create **in forma di società a responsabilità limitata** può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.

3) Facilitazioni nel ripianamento delle perdite (art. 26): in caso di perdite sistematiche le start-up innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

4) **Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale** (art. 27). La start-up può remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni attraverso il work for equity, con l'esenzione da tassazione dei redditi di lavoro derivanti dall'assegnazione di quote, azioni e stock options a managers e dipendenti. Anche gli incubatori certificati possono utilizzare questa modalità di remunerazione.

5) **Credito d'imposta per assunzioni** (art. 27-bis): la start-up innovativa e l'incubatore certificato gode di un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato. Tali agevolazioni consistono in un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.

6) **Disciplina del lavoro tagliata su misura** (art. 28): la start-up innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

con un contratto a tempo indeterminato.

7) **Facoltà di remunerazione flessibile** (art. 28): la retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

8) **Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in start-up** (art. 29) provenienti da aziende e privati per gli **anni 2013, 2014 e 2015** (e 2016, in base al D.L. 28 giugno 2013, n. 76). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in start-up. Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le start-up a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico.

9) **Accesso esclusivo alla possibilità di finanziarsi attraverso campagne di 'equity crowdfunding'** (art. 30): Le start-up innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.

10) **Accesso prioritario, semplificato, gratuito e diretto per le start-up al Fondo Centrale di Garanzia** (art. 30), un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle start-up.

11) **Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione** (art. 30) delle start-up da parte dell'Agenzia ICE. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

12) **Fail-fast** (art. 31): introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la start-up non decolli. Sottraendo le start-up innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.

Ricordiamo che la condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese siano iscritte nelle apposite sezioni speciali del Registro delle Imprese.

Il comma 9 dell'art. 4 della Legge di conversione del D.L. n. 3/2015 prevede che **alle PMI innovative si applicano le seguenti agevolazioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179** istitutivo delle start-up innovative:

- **articolo 26**, che estende di 12 mesi del periodo del rinvio a nuovo delle perdite, concede la possibilità di creare diritti di voto asimmetrici e prevede la non applicabilità della disciplina sulle "società di comodo". Non si applicano invece alle PMI innovative l'esenzione del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché dal diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- **articolo 27**, recante facoltà di remunerazione con strumenti finanziari emessi dalla start-up innovativa: piani di incentivazione e stock options/work for equity con esonero da imposizione fiscale;
- **articolo 29**, che riguarda gli Incentivi fiscali agli investimenti in PMI innovative da parte di persone fisiche (19%) e di persone giuridiche (20%), che si applicano alle PMI innovative **che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale**, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

2014. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

- **articolo 30**, commi 6, 7 e 8, che disciplinano la raccolta di capitali di rischio tramite portali online (Equity crowdfunding), l'accesso prioritario e semplificato al Fondo Garanzia Pmi ed il sostegno ad hoc da parte dell'Agenzia ICE e Desk Italia.

Tab. 3.1 - Riepilogo delle misure di sostegno previste

Misura di sostegno	Riferimento a L. 221/2012	Start-up innovative	Incubatori Certificati	PMI innovative
Estensione di 12 mesi del periodo del rinvio a nuovo delle perdite	art. 26, co. 1	SI	NO	SI
Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici	art. 26, co. 2 e 3	SI	NO	SI
Non applicabilità della disciplina sulle "società di comodo"	art. 26, co. 4	SI	NO	SI
Esenzione dei diritti camerali (imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale)	art. 26, co. 8	SI	SI	NO

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Misura di sostegno	Riferimento a L. 221/2012	Start-up innovative	Incubatori Certificati	PMI innovative
Facoltà di remunerazione con strumenti finanziari emessi dalla start-up innovativa: piani di incentivazione e stock options/work for equity con esonero da imposizione fiscale	art. 27	SI	SI	SI
Accesso agevolato al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato	art. 27-bis	SI	SI	NO (*)
Disciplina del lavoro su misura (possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi, massima di 36, rinnovabili senza soluzione di continuità, per un periodo massimo di 48 mesi, al termine del quale si devono trasformare in contratti a tempo indeterminato; possibilità di dinamizzare parte del salario)	art. 28	SI	NO	NO
Incentivi fiscali agli investimenti in start-up innovative da parte di persone fisiche (19-25%) e di persone giuridiche (20-27%)	art. 29 D.M. 30/01/2014	SI	NO	SI (**)
Raccolta di capitali di rischio tramite portali online (Equity crowdfunding)	art. 30, cc. 1-5	SI	NO	SI

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Misura di sostegno	Riferimento a L. 221/2012	Start-up innovative	Incubatori Certificati	PMI innovative
Accesso prioritario e semplificato al Fondo Garanzia Pmi	art. 30, cc. 6	SI	SI	SI
Sostegno ad hoc da parte dell'Agenzia ICE e Desk Italia	art. 30, cc. 7 e 8	SI	NO	SI
Esonero dalla disciplina ordinaria del fallimento (fail-fast)	art. 31, cc. 1-3	SI	NO	NO

(*) Possono accedere all'agevolazione come la generalità delle imprese ma senza priorità e riserva di risorse.

(**) Entro il limite temporale di 7 anni dalla data di costituzione e senza maggiorazioni per investimenti in start-up a vocazione sociale ed ambientale. Con l'approvazione delle modifiche all'Investment Compact si è data possibilità di accedere a tale agevolazione anche dopo i 7 anni, ma solo a certe condizioni.

Si fa infine presente che tale policy si evolve e arricchisce continuamente con altre iniziative del Ministero per lo Sviluppo Economico a sostegno dell'ecosistema delle start-up innovative.

Alle PMI innovative si applicano solo le seguenti agevolazioni:

- esonero dall'imposta di bollo e diritti di segreteria,
- incentivazione e remunerazione di personale in equità,
- crowdfunding,
- incentivi fiscali agli investimenti,
- accesso semplificato a fondo garanzia pmi.

Di seguito riportiamo invece il riepilogo delle altre agevolazioni, aperte alla generalità delle imprese, ma che sono di certo interesse anche la start-up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative.